



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 27.2023**

**Seregno, 18 ottobre 2023**

### **ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE 2023**

Entro il 30.11.2023 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: i) **metodo storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2022 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto spettanti; ii) **metodo previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2023 sempre al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro).



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO

#### MODALITÀ DI CALCOLO<sup>1</sup>

MODALITÀ DI CALCOLO <sup>1</sup>		
<b>PERSONE FISICHE</b> Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2023 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li><li>• Versamento in <b>unica rata entro il mese di novembre</b> (30.11.2023).</li></ul> Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' <b>acconto risulta</b> perciò <b>dovuto</b> qualora l'importo del <b>rigo RN34</b> risulti <b>pari o superiore a € 52,00</b> .
	Da € 258,00 La 1 <sup>a</sup> rata supera € 103,00	<b>1° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il <b>30.06.2023<sup>1-2</sup></b>, senza maggiorazione.</li><li>• Nella misura del <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li></ul> <b>2° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il mese di novembre (30.11.2023).</li><li>• Nella misura del <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li></ul>
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2023 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 21,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li><li>• Versamento in <b>unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio</b>.</li></ul>
	Da € 258,00 La 1 <sup>a</sup> rata supera € 103,00	<b>1° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2023)<sup>2</sup>.</li><li>• Nella misura del <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li></ul> <b>2° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nell'<b>11° mese dell'esercizio</b>.</li><li>• Nella misura del <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li></ul>
<b>ACCONTO IRAP</b> Rigo IR21 - Mod. Irap 2023	<b>Società di persone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del <b>100%</b> se l'importo su cui commisurare l'acconto supera <b>€ 51,00</b>.</li><li>• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in <b>2 rate</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1<sup>a</sup>, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il 30.06.2023<sup>2</sup>;</li><li>- 2<sup>a</sup>, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il mese di novembre (30.11.2023).</li></ul></li><li>• Il <b>versamento della 1<sup>a</sup> rata non è dovuto</b> se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.</li></ul>
	<b>Soggetti Ires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'acconto è dovuto nella misura del <b>100%</b>, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a <b>€ 20,00</b>, da versare in <b>2 rate</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1<sup>a</sup>, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b> (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;</li><li>- 2<sup>a</sup>, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro l'11° mese del periodo d'imposta.</li></ul></li></ul>

#### Note

- <sup>1</sup> È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
- <sup>2</sup> La 1<sup>a</sup> rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2023, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre, per i soggetti Isa.
- <sup>3</sup> Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

### Tavola

### Acconti cedolare secca

Contratti di locazione	Acconto <sup>1</sup>		Rate	Scadenza	Scadenza 2023
Tutti	100% <sup>2</sup> imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00	Unica rata	30.11 di ciascun anno	<b>30.11.2023</b>
		Se pari o superiore a € 258,00	1 <sup>a</sup> rata (40%)	<b>30.06</b> (30.07 con maggiorazione dello 0,40%)	30.06.2023, ovvero 31.07.2023 con lo 0,40%
			2 <sup>a</sup> rata (60%)	<b>30.11</b>	<b>30.11.2023</b>
<b>Note</b>	1. Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato <b>nel rigo LC1, colonna 5</b> ) <b>non supera € 52,00</b> . 2. Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 100% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).				

### VERSAMENTI CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

- **Per il 2023** i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento, mediante il Modello F24, dei seguenti importi:

#### - contributo minimale

Contributo annuo sul minimale di **€ 17.504,00**, suddiviso in **4 rate** scadenti al: 16.05.2023; 21.08.2023; 16.11.2023; 16.02.2024.

- Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in **2 rate di uguale importo**:

- entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente;

Saldo 2022.  
1<sup>a</sup> rata acconto 2023.

- entro il **30.11.2023**.

**2<sup>a</sup> rata acconto 2023.**

L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2022, eccedenti il minimale 2023 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2023.

Reddito	Commercianti <sup>2-3</sup>	Artigiani <sup>2-3</sup>
Da € 17.504,00 a € 52.190,00	24,48%	24%
Da € 52.190,01 a € 86.983,00 <sup>1</sup>	25,48%	25%

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

#### Note

1. Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva**, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 113.520, non frazionabile in ragione mensile.
2. **Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni** la percentuale è ridotta di 3 punti.
3. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i contributi sono ridotti del 50% previa comunicazione preventiva.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**CALCOLO  
CONTRIBUTO  
GESTIONE  
SEPARATA**

- L'acconto per il 2023 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2022 indicato nel modello Redditi.
- Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2023 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2022, le aliquote contributive previste per il 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

***Studio Commercialista Associato Contrino***